

P.U. 285/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Patrizia Fantin	Giudice relatore
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice

riunito in camera di consiglio

dato atto ed evidenziato che, per un verosimile malfunzionamento del PCT, alla Cancelleria, come dalla stessa segnalato, non risulta depositata all'interno del PU 285-1/202 la bozza della sentenza, inviata a febbraio 2025 dal giudice relatore al Presidente per la controfirma, in quanto il predetto subalterno 1 e tutto il relativo contenuto, non risulta più visibile né nella Consolle del giudice relatore, né nel sistema SICID, rendendo pertanto necessario riscrivere il provvedimento ed effettuare un nuovo deposito all'interno del fascicolo principale.

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso

da

BERTOLINO STEFANO (C.F. BRTSFN70T30F205D) residente in Desio (MB) via Roma n. 113, assistito dall'avv. **VILLA SABINA ANGELA** presso il cui studio in Muggiò (MB) Via I Maggio n.32 ha eletto domicilio
il quale ha concluso chiedendo

CONCLUSIONI



“1) di dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata, al fine del soddisfacimento dei creditori, con le modalità di legge, mediante liquidazione di tutto il suo patrimonio disponibile così come sopra esposto, e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso dei tre anni successivi all’apertura della procedura di liquidazione;

2) di nominare a tal fine un Liquidatore;

3) di dichiarare, ai sensi dell’art. 268 comma 5 d.lgs. 14/2019, che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da pegno, privilegio o ipoteca, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788, 2855 comma 2 e 3 del cod. civ.;

4) di disporre, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

5) di escludere dalla liquidazione, ai sensi dell’art. 268 comma 4, le somme necessarie per contribuire al mantenimento familiare, meglio quantificate in euro 3.600,00 euro netti mensili, con l’impegno da parte dell’istante di corrispondere alla procedura l’eventuale eccedenza, rispetto a tale importo, che risultasse conseguita per effetto di qualunque altro reddito eventualmente sopravvenuto, e ciò sino al compimento di 3 anni decorrenti dalla data dell’emanando decreto e con applicazione dell’art. 282 CCII.”

RAGIONI DELLA DECISIONE

Premesso che:

- con ricorso depositato il 02.10.2024, BERTOLINO STEFANO ha domandato l’apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- al ricorso è stata allegata solo parzialmente la documentazione di cui all’art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell’art. 65, comma 2, CCII.

Per tale ragione il Tribunale con decreto del 10/11/2014 ha chiesto l’integrazione/modifica della Relazione particolareggiata in quanto denominata “*ex art. 67 e ss del CCI*” ed afferente anche nel contenuto ad un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore a fronte della domanda del debitore di apertura della propria liquidazione controllata e che il ricorso venisse integrato con il deposito dell’ultima dichiarazione dei redditi (afferente all’anno 2023) sia del ricorrente che del coniuge, delle buste paga a far data dal 01.01.2024 sia del ricorrente che del coniuge, in virtù del dovere di cooperazione e di comportamento secondo correttezza e buona fede declinato all’art. 4 CCII.

- Sono state pertanto prodotte



- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo *“stato particolareggiato ed estimativo delle attività”*), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;
- è stata altresì integrata la Relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. dott. Gloriana Villa e dott. Marco Paolo Varisco, i quali hanno:
 - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
 - indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; ok tranne sulla diligenza
 - indicato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto BERTOLINO STEFANO risiede da oltre un anno nel Comune di Desio (MB): il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che il ricorrente non svolge attività di impresa da oltre un anno (l'impresa individuale di cui era titolare, risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 28/12/2012).

Conseguentemente, BERTOLINO STEFANO non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a € **1.888.540,09** - di cui € 1.884.556,34 nei confronti di istituti di credito - a cui vanno aggiunte le spese in prededuzione della presente procedura pari a residui complessivi € 8.864,00 e precisamente € 5.490,00 (al netto dell'acconto già versato) al dott. Marco Arienti advisor del ricorrente ed € 1.459,12 quale compenso del difensore del Ricorrente (al netto dell'acconto già versato) oltre a saldo compensi OCC e onorario del liquidatore nominato dal Tribunale - e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, stimato dal Gestore della Crisi in € **118.328,00** (v. integrazione alla Relazione) e composto dal futuro reddito percepito dal ricorrente¹, che il Gestore della crisi nell'integrazione ha stimato in € 60.000,00 netti annui e dalle seguenti quote immobiliari

- a) Appartamento a Locana (TO) via Sert n. 1 (quota 1/9): foglio 91 – part. 734 sub 16 – cat. A/2 – cl. 2 – vani 5 – R.C. € 464,81
- b) Box a Locana (TO) via Sert n. 14 (quota 1/9): foglio 91 – part. 686 sub 2 – cat. C/6 – cl. 3 – mq 14 – R.C. € 65,07
- c) Appartamento a Locana (TO) Borgata Piatour (quota 2/9): foglio 118 – part. 269 sub 1 – cat. A/4 – cl. 1 – vani 2 – R.C. € 46,48
- d) Terreno a Locana (TO) (quota 2/9): foglio 117 – part. 36 – castagneto da frutto – cl. 3 – ha 0.07.89 – R.D. 0,41 – R.A. 0,29
- e) Terreno a Locana (TO) (quota 2/9): foglio 118 – part. 221 – bosco ceduo – cl. 4 – ha 0.80.12 – R.D. 1,24 – R.A. 0,83
- f) Terreno a Locana (TO) (quota 2/9): foglio 118 – part. 255 – seminativo – cl. 2 – ha 0.03.34 – R.D. 0,60 – R.A. 0,69

il cui valore *sulla base delle quotazioni OMI, calcolate al valore medio, nonché dei valori agricoli medi*, è stata quantificata dal ricorrente complessivamente in € 15.895,37.

Va inoltre demandato al nominando liquidatore l'accertamento sullo stato di intestazione/proprietà del certificato azionario al portatore relativo alla società La Vecchia Fornace S.p.A. del valore nominale di lire 4.600.000;

Va poi considerato il fabbisogno mensile del nucleo familiare, composto oltreché dal ricorrente dal coniuge, Riva Alessandra, e dalle due figlie Bertolino Martina, nata a Milano il 04.01.2003 e Bertolino Emma, nata a Sesto San Giovanni il 26.10.2008, entrambe studentesse. Nucleo che vive in un'abitazione condotta in locazione il cui canone mensile ammonta ad € 900,00.

¹ Il Bertolino ha dichiarato che gli incassi dello stipendio mensile del Bertolino vengono accreditati non più sul suo c/c presso BancoBPM bensì su un conto della sorella e poi inoltrati sul conto intestato alla moglie per il sostentamento della famiglia.



In relazione all'affitto, il ricorrente ha precisato che il contratto di locazione è "in scadenza" a settembre 2024 (doc.7 Relazione OCC) e il proprietario di casa ha già anticipato al debitore che, con il nuovo contratto, intende aumentare il canone di locazione ad euro 1.100,00.

La spesa mensile totale per il sostentamento dell'intera famiglia è stata valutata dai Gestori della crisi in € 3.469,00 mensili, così imputati: 3 /4 a carico del ricorrente, pari ad € 2.602,00 mensili ed il restante quarto a carico del coniuge in considerazione dei redditi rispettivamente percepiti.

Secondo quanto dichiarato dai Gestori nell'integrazione della Relazione, la quota disponibile per la procedura *annualmente ritraibile dal reddito di lavoro dipendente al netto delle spese di sostentamento della famiglia, viene quantificata in euro 28.776 che proiettata su 3 annualità potrebbe dare una disponibilità per le finalità della procedura pari ad euro 86.382*".

Competerà comunque al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto, mentre tutto il surplus, a prescindere da quanto dichiarato dai gestori della crisi, sarà appreso dalla procedura.

- come attestato dall'OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione comprensivo del reddito futuro, proiettato su un periodo temporale di 3 anni risulta superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura, come sopra indicate
- ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.
- Deve poi essere dichiarata la non opponibilità delle procedure esecutive mobiliari presso terzi pendenti² considerata la natura concorsuale della procedura in esame che determina, sin dal momento della sua apertura, l'applicazione dei principi di universalità, segregazione del patrimonio e rispetto della *par condicio creditorum* e la necessità, oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 CCII come richiamati dall'art. 270 comma 5 CCII, di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori; principi che risulterebbero violati qualora si riconoscesse, in capo ad un solo creditore, la possibilità di conservare il proprio diritto su di una parte del patrimonio, in tal modo sottratta alla concorsualità.
- Pertanto a far data dall'apertura della liquidazione controllata devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della *par condicio creditorum* e tutte le trattenute per pignoramento presso terzi e/o cessioni volontarie gravanti sullo stipendio del debitore non

² *esecuzione mobiliare presso terzi n. 2313/2022 Tribunale di Monza promossa da Fino 2 Securitisation*
esecuzione mobiliare presso terzi n. 2708/2022 Tribunale di Monza promossa da Fino 2 Securitisation
esecuzione mobiliare presso terzi n. 2503/2022 Tribunale di Monza promossa da Guber Banca S.p.a.
pignoramento mobiliare presso terzi del 22/09/2022 Tribunale di Monza promosso da UnipolReC S.p.a.



saranno opponibili alla procedura e, conseguentemente, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente risulteranno inefficaci nei confronti della procedura.

- Va poi demandato al nominando liquidatore di verificare il conto corrente intestato al coniuge del ricorrente nonché a richiedere documentazione relativa al conto corrente della sorella del ricorrente stante quanto evidenziato dai Gestori della crisi e in particolare che “ *gli incassi dello stipendio mensile del Bertolino vengono accreditato non più sul suo c/c presso BancoBPM bensì su un conto della sorella e poi inoltrati sul conto intestato alla moglie per il sostentamento della famiglia*” inoltre risultano ulteriori operazioni che dovranno essere verificate e relative alle movimentazioni di denaro tra il BERTOLINO e la madre in quanto *il totale delle uscite verso il conto della madre supera le entrate per oltre €5.000*” ed ai versamenti per €22.000 effettuati a favore di tale Battista Maria

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di BERTOLINO STEFANO.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il Tribunale nomina, quale Liquidatore, la dott.ssa FRANCESCA BORZOMI' con studio in via Talamoni n. 1 Brugherio, iscritto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

*

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di STEFANO BERTOLINO (C.F. BRTSFN70T30F205D), residente in Desio (MB) via Roma n. 113

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Patrizia Fantin.

NOMINA Liquidatore la dott.ssa **Francesca Borzomì** con studio in via Talamoni n. 1 Brugherio - pec francesca.borzomi@legalmail.it

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.



AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti ai sensi della lett. f) art. 270 CCII;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili e/o beni mobili registrati del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- verifichi le movimentazioni di denaro elencate in parte motiva nell'ultimo punto;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 19.02.2025

Il Giudice estensore

Patrizia Fantin

Il Presidente

Caterina Giovanetti

